

Statuto

Titolo I

Denominazione – sede – scopo

DENOMINAZIONE

Art. 1 – È costituita l'Associazione denominata 'Trapani per il futuro'.

SEDE

Art. 2 – La sede legale dell'Associazione è in Piazza Scarlatti 4, Trapani - 91100 (TP)

NATURA E DURATA

Art. 3 – L'Associazione 'Trapani per il futuro' è un'associazione apartitica, libera e senza scopo di lucro. Essa è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza.

Art. 4 – L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei tre quarti dei soci. In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.

PRINCIPI E SCOPI

Art. 5 – L'Associazione ha per scopo la promozione del dibattito politico con particolare riferimento alla realtà locale al fine di intraprendere con spirito critico e scientifico un'indagine che, studiando condizioni reali, vuole elaborare piani strategici eventuali ma possibili.

Si propone di:

- Studiare condizioni; costruire meccanismi;
- Ampliare la conoscenza della cultura della partecipazione, conoscenza dei diritti e sulla base dei valori costituzionali incentivare un buono sfruttamento delle risorse attraverso contatti fra persone, enti e associazioni;
- Allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti e operatori sociali;
- Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- Contribuire alla formazione civica e socio-culturale dei suoi membri al fine di comprendere i problemi di un mondo in continua evoluzione nel campo scientifico, tecnologico, economico e sociale e a prepararsi ad assumere le proprie responsabilità nei confronti della comunità locale e nazionale;
- Incentivare la formazione, creare consapevolezza, stimolare il finanziamento e l'impegno etico;
- Instaurare una cultura del merito e della legalità;
- Rilegittimare la politica, questione non tanto di censo o di età, ma di visione e di responsabilità;
- Ascoltare per dare voce a proposte;
- Proporre e realizzare.

Per il raggiungimento dei suoi fini l'Associazione 'Trapani per il futuro', intende promuovere varie attività, in particolare:

- Attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, mostre, incontri;

- Attività di formazione: corsi di aggiornamento, corsi di perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca.

Titolo II

I soci

SOCI

Art. 6 – L’Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. L’adesione all’Associazione è volontaria e avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 6-bis.

I soci si dividono in:

- Soci fondatori: tutti coloro che sono regolarmente iscritti entro la modifica dello Statuto avvenuta in data 5 aprile 2012;
- Soci ordinari: tutti coloro che, in seguito alla presentazione di un’apposita domanda di adesione, saranno ritenuti idonei dall’organo di competenza successivamente al 5 aprile 2012;
- Soci onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell’Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale o economico alla vita dell’Associazione.

Art. 6-bis (Modalità di ammissione dei soci ordinari) – L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di un’apposita domanda. Essa dovrà essere accompagnata dal versamento della quota associativa del valore di 20,00 euro. L’iscrizione deve essere rinnovata ogni anno tramite il pagamento della quota entro 2 mesi dall’inizio dell’anno finanziario. L’accettazione della domanda è sottoposta al vaglio del Consiglio Direttivo e dell’Ufficio di Presidenza che decidono congiuntamente in merito all’approvazione o al rifiuto in base a precisi criteri selettivi, che sono: competenza in uno specifico ambito; serietà; professionalità. Il rifiuto deve essere motivato. Possono richiedere l’ammissione all’Associazione coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, salvo decisione contraria del Consiglio Direttivo, e coloro che non abbiano superato i 30 anni. Non possono richiedere l’ammissione i soggetti che ricoprano ruoli partecipativi riconosciuti attivi in partiti o movimenti politici di varia natura e cariche amministrative elettive.

Art. 6-ter (Perdita della qualifica di socio) – La qualifica di socio può perdersi per i seguenti motivi:

- a) Per dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Presidente;
- b) Per provvedimento d’espulsione del Consiglio Direttivo in seguito a:
 - Comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
 - Persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
 - Danni morali o materiali arrecati, in qualunque modo, all’Associazione;
- c) In caso di mancato e ingiustificato versamento della quota associativa per un periodo ritenuto irragionevole dal Segretario, sentiti il Presidente, il Vicepresidente e il Consiglio Direttivo.
- d) In caso di candidatura a qualsiasi competizione elettorale, nonché nell’ipotesi in cui il socio sia nominato, eletto o comunque ottenga un ruolo partecipativo riconosciuto attivo in partiti, movimenti politici di varia natura o altre organizzazioni ad essi comunque riconducibili, indipendentemente da ogni valutazione soggettiva circa, ad esempio, i confini territoriali o l’incisività dell’influenza di detto ruolo.

Art. 7 (Sostenitori) – Sono considerati sostenitori coloro che pur condividendo lo spirito dell’associazione e accettando totalmente lo statuto e il regolamento, non partecipano attivamente alla vita e alla gestione dell’associazione. I sostenitori possono partecipare alle assemblee nei limiti di quanto stabilito all’art. 7 del Regolamento Interno, ma in ogni caso non hanno diritto di voto.

Art. 7-bis (Modalità di ammissione dei sostenitori) – L’ammissione dei sostenitori è subordinata alla presentazione di una richiesta informale, e al versamento di un libero contributo.

Titolo III

Struttura Organizzativa

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8 – Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- L'Ufficio di Presidenza;
- Il Consiglio Direttivo.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 9 – Hanno diritto a partecipare all'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, i soci fondatori e ordinari. Ogni socio è titolare di un voto, esercitabile anche mediante delega; ad ogni socio possono essere attribuite massimo 3 deleghe. L'Assemblea viene convocata in seduta ordinaria almeno due volte l'anno per il rinnovo delle cariche sociali, per l'approvazione del rendiconto annuale e dei bilanci circa l'attività dell'Associazione. L'Assemblea è convocata su iniziativa dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio Direttivo o su richiesta di un terzo dei componenti dell'Associazione. Le Assemblee sono convocate con preavviso di almeno 10 giorni inviato mediante e-mail. La votazione può avvenire per via telematica. Le delibere vengono adottate con maggioranza semplice (50%+1) dei voti dei presenti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e compito di redigere il verbale è affidato al Segretario Generale.

L'Assemblea è titolare delle seguenti prerogative:

- Modificare lo Statuto con votazione a maggioranza qualificata di due terzi;
- Eleggere il Presidente; eleggere il Vicepresidente; eleggere il Segretario Generale; eleggere il tesoriere; eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- Indire la data di inizio e fine della campagna associativa annuale e se necessario deliberare la sua riapertura;
- Decidere la linea di indirizzo da seguire nella programmazione delle attività.

Art. 9-bis (Validità dell'Assemblea) – L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Art. 9 ter (Tipologie di Assemblea) – L'Assemblea dei soci può essere convocata secondo le seguenti tipologie:

- a) Seduta ordinaria: l'Assemblea ordinaria è convocata di regola almeno due volte l'anno. L'Assemblea ordinaria è convocata con preavviso di almeno 10 giorni;
- b) Seduta straordinaria: l'Assemblea straordinaria è convocata in caso di urgenza su disposizione del Presidente ed è convocata con preavviso di almeno 3 giorni.

MODALITÀ DI VOTAZIONE

Art. 10 – Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dello Statuto, per le quali è necessario il voto favorevole dei due terzi dei soci, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessario il voto favorevole dei tre quarti dei soci. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Nelle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali, i voti sono segreti.

UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 11 – L'Ufficio di Presidenza è costituito da:

- Presidente;
- Vicepresidente;
- Segretario generale;
- Tesoriere.

I suoi membri rappresentano l'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

PRESIDENTE

Art. 12 – Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci con votazione a maggioranza semplice dei presenti. Il Presidente dura in carica 1 anno. Il Presidente può dimettersi dall'incarico presentando dimissioni per iscritto all'Assemblea dei soci. Il Presidente coordina i lavori dell'Ufficio di Presidenza e dell'Associazione tramite direttive e regolamenti. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie previa consultazione favorevole del Consiglio Direttivo. Può essere revocato dall'Assemblea con delibera approvata dai 2/3 dei soci.

VICEPRESIDENTE

Art. 13 – Il Vicepresidente è vicario del Presidente. In sua assenza esercita gli stessi poteri di direzione e assume gli stessi compiti del Presidente. Il Vicepresidente è eletto dall'Assemblea dei soci con votazione a maggioranza semplice dei presenti. Il Vicepresidente dura in carica 1 anno. Il Vicepresidente può dimettersi dall'incarico presentando dimissioni per iscritto al Presidente e comunicandolo all'Assemblea dei soci. Può essere revocato dall'Assemblea con delibera approvata dai 2/3 dei soci.

SEGRETARIO GENERALE

Art. 14 – Il Segretario generale è eletto dall'Assemblea dei soci con votazione a maggioranza semplice dei presenti. Collabora con il Presidente e su indicazione di questi coordina i lavori dell'Associazione; redige il verbale dell'Assemblea dei soci; invia le convocazioni ai soci per l'Assemblea e registra i voti espressi. Il Segretario generale dura in carica 1 anno. Il Segretario generale può dimettersi dall'incarico presentando dimissioni per iscritto al Presidente e comunicandolo all'Assemblea dei soci. Il Segretario generale tiene i libri verbali delle Assemblee dei soci e il libro dei soci. Può essere revocato dall'Assemblea con delibera approvata dai 2/3 dei soci.

TESORIERE

Art. 15 – Il Tesoriere è eletto dall'assemblea dei soci e questa ne dispone la revoca arbitrariamente e con maggioranza dei 2/3 nel caso in cui abbia arrecato grave pregiudizio all'associazione. Il Tesoriere ha il compito di custodire il fondo comune e di redigere il bilancio consuntivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16 – Il Consiglio Direttivo è formato da 7 componenti, eletti in Assemblea ordinaria, che durano in carica 1 anno e che non devono fare parte dell'Ufficio di Presidenza per questione di incompatibilità. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente che ha il compito di coordinarne i lavori. Il Presidente del Consiglio Direttivo dura in carica 1 anno.

Le delibere del Consiglio Direttivo vengono adottate con maggioranza semplice dei componenti e poi vanno comunicate all'Ufficio di Presidenza e all'Assemblea dei soci; in caso di parità, il voto del Presidente del Consiglio Direttivo vale doppio. Possono essere revocati dall'Assemblea dei soci con delibera approvata dai 2/3 dei soci. Le competenze del Consiglio Direttivo sono le seguenti:

- Valutare l'operato dell'Ufficio di Presidenza con relazione non vincolante da presentare all'Assemblea dei soci almeno una volta durante il mandato;
- Controllare il regolare svolgimento delle elezioni delle cariche sociali;
- Formalizzare proposte per la gestione dell'Associazione;
- Pronunciarsi, insieme all'Ufficio di Presidenza, sulla richiesta di ammissione di nuovi soci ordinari;
- Adottare provvedimenti disciplinari;
- Gestire l'accoglienza e tutoraggio dei nuovi soci, in concerto con l'Ufficio di Presidenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato su richiesta del Presidente dello stesso organo, o di almeno un terzo dei suoi componenti.

Titolo IV

Fondo comune ed esercizio finanziario

FONDO COMUNE

Art. 17 – Il fondo comune è costituito dalle quote sociali dei soci fondatori e ordinari, dal contributo dei sostenitori e da ogni altra entrata. La quota sociale è modificabile dall'Assemblea ordinaria con votazione a maggioranza semplice. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. I contributi di enti pubblici o privati che concorrono ad incrementare l'attivo sociale, superiori a 500 euro, richiedono l'approvazione del consiglio direttivo.

DISPOSIZIONI GENERALI: RINVIO

Art. 18 – Nel rispetto della normativa fiscale in vigore, ai sensi dell'art. 148, comma 8 TUIR, l'Associazione riconosce le seguenti clausole:

- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
- f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Per tutto quanto non è contenuto nel presente Statuto valgono le disposizioni di diritto comune. Il presente Statuto è inoltre integrato dal Regolamento Interno.